



**Comune  
di Verona**

COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

## **Ordinanza Sindacale n. 54 del 24/08/2022**

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI TIPO IN DETERMINATI CONTENITORI IN OCCASIONE DI SPECIFICI INCONTRI DEL CAMPIONATO DI CALCIO 2022-2023 DELLA SQUADRA HELLAS VERONA.**

### IL SINDACO

PREMESSO che in occasione degli incontri degli scorsi campionati di calcio presso lo stadio "BENTEGODI" e da ultimo in occasione della partita Hellas Verona Napoli del 15 agosto 2022, per prevenire episodi di violenza da parte delle tifoserie, sono state adottate, su richiesta del Questore, apposite ordinanze volte a disporre, per singole partite

- nell'area delimitata dalle seguenti vie: Albere, Camuzzoni, San Marco (sino all'incrocio con via Sogare), Sogare e della Spianà
- a partire da 4 (quattro) ore prima dell'inizio dell'incontro e fino a 2 (due) ore successive al termine del medesimo

il DIVIETO per tutti gli esercenti titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su aree private e pubbliche o di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di effettuare la VENDITA o la SOMMINISTRAZIONE di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro, lattina o qualsiasi altro materiale non preventivamente aperto;

DATO ATTO che veniva consentita la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di carta e ribadito che la vendita delle bevande alcoliche sulle aree pubbliche deve rispettare le limitazioni previste dall' art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e dall'art. 176 del Regolamento del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ACQUISITA in data 16 agosto 2022 P.G. n. 0291366, la nota con la quale il Questore ha comunicato di concordare con l'Amministrazione comunale l'utilità che venga predisposto un ulteriore provvedimento del medesimo contenuto di quello adottato in occasione dell'incontro di calcio sopra riportati, per un arco temporale che abbracci tutto il campionato di calcio in corso, limitatamente alle giornate di svolgimento delle partite indicate nella nota suddetta e di seguito elencate che, per l'elevata conflittualità tra le tifoserie, rappresentano un potenziale rischio per l'ordine pubblico:

- HELLAS VERONA – ATALANTA del 28 agosto 2022, alle ore 18.30
- HELLAS VERONA – UDINESE del 2 ottobre 2022
- HELLAS VERONA – MILAN del 16 ottobre 2022
- HELLAS VERONA – ROMA del 30 ottobre 2022
- HELLAS VERONA – JUVENTUS del 9 novembre 2022
- HELLAS VERONA – SPEZIA del 13 novembre 2022
- HELLAS VERONA – CREMONESE dell'8 gennaio 2023
- HELLAS VERONA – LECCE del 22 gennaio 2023

- HELLAS VERONA – SALERNITANA del 12 febbraio 2023
- HELLAS VERONA – BOLOGNA del 23 aprile 2023
- HELLAS VERONA – INTER del 3 maggio 2023
- HELLAS VERONA – TORINO del 14 maggio 2023;

PRECISATO che i divieti e le limitazioni previste dal presente provvedimento troveranno applicazione in occasione delle giornate di svolgimento degli incontri predetti, ancorchè dovessero tenersi anticipatamente o posticipatamente rispetto alle rispettive date sopra elencate, come da apposita decisione della Lega Calcio serie A;

RILEVATO che, secondo quanto indicato dal Questore, destinatari della misura ordinatoria sono gli esercizi di somministrazione autorizzati all'interno dello stadio "BENTEGODI" e quelli ubicati all'esterno dell'impianto, inclusi i circoli, e gli esercenti attività di commercio su area pubblica che sono dislocati nell'area circostante, ovvero quelle delimitate dalle vie sopraindicate e che la limitazione opererà da 4 (quattro) ore prima dell'orario di inizio e fino a 2 (due) ore dopo il termine degli incontri di calcio suddetti;

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che al comma 4 prevede espressamente che *"il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, con il termine incolumità pubblica si intende il bene sociale della "integrità fisica della popolazione";

RITENUTO, in considerazione delle descritte motivazioni a tutela della pubblica incolumità, che la richiesta del Questore sia adeguatamente motivata e pertanto, con i poteri conferiti dal citato art. 54, comma 4, del T.U.E.L., di adottare, per le partite di calcio in argomento, un provvedimento che imponga i divieti sopradescritti al fine di evitare che alcune tipologie di contenitori di bevande possano trasformarsi in strumenti di offesa e mettere quindi a rischio la sicurezza collettiva;

DATO ATTO che l'attuale provvedimento riproduce, in maniera sostanzialmente identica, divieti già adottati in passato in occasione dello svolgimento dei medesimi eventi sportivi e che pertanto gli stessi sono già noti sia alle Associazioni dei Commercianti che agli Operatori economici del settore;

RICHIAMATO il divieto di somministrare bevande alcoliche sulle aree pubbliche, ai sensi degli artt. 87 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e 176 del Regolamento del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento è stata preventivamente comunicata al Prefetto, come previsto dal predetto art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nonché al Questore;

VISTI:

- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- il Regolamento attuativo del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;

□ la normativa vigente in materia commerciale;

### **ORDINA che**

- in occasione degli incontri della squadra di calcio HELLAS VERONA indicati nelle premesse del presente provvedimento, riferiti all'edizione del campionato di calcio 2022-23, ovvero quelli da disputarsi con le squadre ATALANTA, UDINESE, MILAN, ROMA, JUVENTUS, SPEZIA, CREMONESE, LECCE, SALERNITANA, BOLOGNA, INTER e TORINO, che si svolgeranno allo stadio "BENTEGODI" secondo l'apposito calendario della Lega Calcio serie A
- nell'area delimitata dalle seguenti vie: Albere, Camuzzoni, San Marco (sino all'incrocio con via Sogare), Sogare e della Spianà
- a partire da 4 (quattro) ore prima dell'inizio degli incontri e fino a 2 (due) ore successive al loro termine

### **SIA VIETATA**

**a tutti gli esercenti titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su aree private e pubbliche o di autorizzazione al commercio su aree pubbliche:**

**la VENDITA o la SOMMINISTRAZIONE di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro, lattina o qualsiasi altro materiale non preventivamente aperto**

### **E' CONSENTITA**

la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di carta.

La vendita delle bevande alcoliche sulle aree pubbliche deve rispettare le limitazioni previste dall' art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e dall'art. 176 del Regolamento del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

La stessa viene trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Verona ed inviata all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione anche attraverso la pubblicizzazione sul portale istituzionale dell'Ente e a mezzo stampa, nonché alle Associazioni dei commercianti Confcommercio e Confesercenti..

La Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

dalla notifica del provvedimento al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

*Firmato digitalmente da :*  
IL SINDACO  
DAMIANO TOMMASI